

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Motivi aggiunti con richiesta di integrazione del contraddittorio e
dimezzamento termini

nell'interesse della Prof.ssa

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
CASALINO	MARGHERITA	CSLMGH71C63D761T

rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

NEL GIUDIZIO R.G. N. 6814/2019 CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, *in parte qua*, previa idonea misura cautelare,

- 1) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 2) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e, in particolare, del verbale del 25 gennaio 2019 e del provvedimento di nomina della Commissione "centrale" riunita in seduta plenaria che ha stabilito i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019.
- 3) del decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

In fatto ed in diritto:

Nelle more della completa evasione dell'istanza d'accesso agli atti, anche in ragione di taluni depositi del Ministero in altri contenziosi analoghi a questo, al motivo di ricorso n. V, si ulteriormente deducono i seguenti ulteriori

MOTIVI IN DIRITTO

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017.

INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA



COMMISSIONE CENTRALE CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico e della Commissione centrale che, in seduta plenaria, si è riunita il 25 gennaio 2019 al fine di stabilire i criteri di correzione come in epigrafe indicato. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”*. b) [...] c) *non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.*

Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione**, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in

questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.** Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, **al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione,** è **necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato.** **Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.**

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

1. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

E' emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nel primo motivo di cesura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali,** il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31



dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va evidenziato che esse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi»*.

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

In relazione al Prof. Marcucci va, invece, evidenziato che lo stesso risulta ricoprire la carica di Sindaco di Alvignano, e quindi ricopre cariche politiche in quanta tali incompatibili con il ruolo di commissario.

L'esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di "ri" determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti nell'anzidetta seduta.

ISTANZA ABBREVIAZIONE TERMINI PER TRATTAZIONE CONGIUNTA ALLA DOMANDA CAUTELARE GIA' FISSATA PER IL 16 LUGLIO

La situazione di incompatibilità di taluni membri del comitato tecnico scientifico era già stata dedotta nel quinto motivo pur senza avere contezza del

verbale perché non ancora osteso. In ragione dei depositi avvenuti in altri contenziosi, al fine di evitare eventuali eccezioni della difesa erariale e velocizzare la trattazione cautelare, si provvederà alla notifica per motivi aggiunti che, tuttavia, ben possono essere valutati alla stregua di una memoria essendovi già il vizio enucleato in ricorso.

Senonché, considerando che l'udienza è già stata fissata per il prossimo 16 luglio si chiede il dimezzamento dei termini ex art. 53 c.p.a. per consentire in quella sede la trattazione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

Come già rilevato, si tratta di censure che sono state già spiegate e che con il presente atto, sono state ulteriormente precisate, anche alla luce della recente decisione di codesto On.le Tribunale; ciò al fine di consentire una trattazione unitaria del contenzioso che ci occupa.

E' noto che codesto On.le Tribunale con sentenza breve pubblicata il due luglio 2019 ha disposto l'annullamento della procedura concorsuale e, stante le immediate dichiarazioni rese dal Ministero, l'anzidetta decisione verrà immediatamente appellata.

Ebbene, tenendo in considerazione la circostanza che la scrivente difesa ha articolato un motivo di censura relativo proprio all'illegittimità della "nuova" definizione dei criteri avvenuta nella seduta del 25 gennaio 2019 che condurrebbe anch'esso all'annullamento della prova concorsuale (**e che comunque rafforza la decisione di annullamento già resa evidenziando come tale seduta abbia avuto una portata ed un valore assolutamente costitutivo e decisivo della procedura**), diviene quanto mai opportuno consentire, in caso di accoglimento della predetta censura (**anche con riferimento al fatto che con il ricorso in epigrafe si individua l'incompatibilità di un ulteriore membro – Sciascia – per ragioni diverse rispetto a quelli citati nella sentenza del 2 luglio 2019**) e di appello da parte del Ministero sul punto, permettere al Consiglio di Stato di avere una visione unitaria di tutti i vizi demolitori.

In sintesi il surriferito motivo di censura si contesta la circostanza che ben 99



giorni dopo lo svolgimento della prova, ossia il 25 gennaio 2019, sono stati modificati i quadri di riferimento, precedentemente fissati e pubblicati il 17 ottobre 2018 da parte di una Commissione con in seno almeno 4 membri (SCIASCIA, Davoli, Busceti e Marcucci oltre altri due che, seppur dimissionari, potrebbero aver ricevuto materiale riservato anticipatamente alle dimissioni stesse) incompatibili.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO.**

Le ragioni appena esposte inducono a ritenere necessaria anche la concessione, in via anticipata, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Anche in questo caso, infatti, se concessi i termini dimidiati, alla camera di consiglio del 16 luglio si pervenisse ugualmente ad un rinvio della trattazione per consentire l'integrazione del contraddittorio, le criticità evidenziate non muterebbero.

ISTANZA CAUTELARE

Le ragioni di urgenza che connotavano già il ricorso introduttivo devono essere considerate trasfuse anche nei presenti motivi aggiunti, avuto riguardo in particolare, alle circostanze dedotte nelle superiori istanze di abbreviazione termini e autorizzazione di notifica anticipata per pubblici proclami

Quanto sopra premesso e ritenuto

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale,

Previa concessione dell'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e autorizzazione alla notifica anticipata per pubblici proclami, voglia accogliere, anche nella forma della sentenza breve, il ricorso e i successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la ricorrente ha un reddito inferiore a € 34.585,23 sicché non è dovuto alcun c.u.,

Messina-Roma, 3 luglio 2019

Roma Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136 · **Tel** +39 06 39737480 +39 06 39720070
Messina Via S. Agostino, 4 (Galleria Vittorio Emanuele), 98122 · **Tel.** 090/6412910 - 090/6406782
mail santi.delia@avvocatosantidelia.it · info@avvocatomichelebonetti.it
pec avvsantidelia@cnfpec.it • **C.F.** 97846130587 - **P. IVA** 13417691006

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti